



# COMUNE DI TORREGROTTA

## PROVINCIA DI MESSINA

### UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. \_\_\_\_\_ rif.

*Torregrotta*

Rif. Nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**ORDINANZA N. 49 del 19.07.2016**

Oggetto: Ordinanza autorizzazione in via provvisoria ed urgente dell'isola ecologica – Via Nino Martoglio

#### **IL SINDACO**

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione n. 5/Rif del 07/06/2016 relativa al ricorso temporaneo, per ulteriori sei mesi, a partire dal 15 luglio, ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie di ordine pubblico e sociale e soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n°9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali.

Letto l'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 3/2013, relativo alla gestione integrata dei rifiuti, introdotta dall'art. 5 della L.R. n. 9/2010, il quale statuisce che i comuni, possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definiti, ARO – (Aree di Raccolta Ottimali), nei rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza,

Vista la direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia di cui alla Circolare n.1/2013 del 01/2/2013 dell'Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità, con cui sono stati diramati gli opportuni chiarimenti, per il definitivo transito alla nuova configurazione degli ambiti della citata L,R, n. 9/2010 e ss.mm.ii.;

Dato Atto che ad oggi la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti giusta legge regionale 9/2010 non risulta essere ancora stata pienamente attuata in quanto, pur avendo i vari comuni singoli o associati, previa redazione del Piano di Intervento costituito gli ARO, (Aree di raccolta Ottimali), nei rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, e la SRR "Messina Area Metropolitana" non è divenuta operativa;

**DATO ATTO** che :

questo Ente con deliberazione di G.M. n. 65 del 23.04.2014 ha approvato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Individuazione del territorio del Comune di Torregrotta quale Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) in attuazione dell'art. 5 comma 2-ter della l.r. 9/2010. Approvazione piano di intervento per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ARO"

la delibera di G.M. n. 65 del 23.04.2014 unitamente al piano di intervento è stata trasmessa all'Ass.to Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 14.05.2014 prot. 8154 per la relativa approvazione;

l'Ass.to Regionale all'Energia con D.D.G. n. 1114 del 21.07.2014 ha approvato il Piano ARO;

in data 18 dicembre 2014 è stata trasmessa all'UREGA di Messina tutta la documentazione necessaria per l'avvio delle procedura di gara per l'affidamento del servizio di igiene ambientale;

con determina dirigenziale n. 362 del 14.07.2016 il servizio di igiene ambientale previsto nel piano ARO è stato definitivamente aggiudicato all'ATI "Caruter-Onofaro-Multiecoplast";

la società d'ambito ATO ME 2 in liquidazione, sulla base della normativa vigente, non è più titolare dell'attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

LETTI:

l' art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che così dispone :” In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”

l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 secondo cui” sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;”

l'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che dispone: "...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può emettere, nell'ambito della propria competenza, ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente

Considerato che il Comune di Torregrotta ha realizzato, con finanziamenti regionali una area di stoccaggio per rifiuti differenziati c.d. "Isola Ecologica" in Via Nino Martoglio nell'area identificata catastalmente sulla particella n. 460 del fg. 2 del Comune Torregrotta

Considerato che l'opera, realizzata con i Cantieri Regionali è stata collaudata;

VISTO l'art. 183, comma 2. lett. cc), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, che qualifica la natura e le competenze dei centri di raccolta: "centra di raccolta: area presidiale ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei reflui per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

VISTO il Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008. n. 31623, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziati o, come previsto dall'articolo 183, comma 1. lettera cc) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.

VISTO che l'art. 2, comma 1° del su menzionato D.M. 08.04.08, che dispone: "La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente", senza ulteriore altra necessità di permesso o quant'altro;

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'uri. 205 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e dall'art. 1 comma. 1108 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della L. R. n. 9 del 8 Aprile 2010 Titolo III art. 9;

CONSIDERATO che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani sono finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

Dato atto della necessità, ai fini dell'efficiente svolgimento del servizio di raccolta differenziata, di utilizzare l'attuale piazzola ecologica come centro comunale per la R.D. per tutta la durata del provvedimento di affidamento del servizio di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n. 73 del 04/11/2015;

Che pertanto, anche al presente provvedimento va riconosciuta la natura, di atto con tingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del Codice dell'Ambiente;

Che, quindi, la destinazione a Centro Comunale di Raccolta dell'attuale piazzola per la raccolta differenziata verrà mantenuta, in via provvisoria, fino al 29.02.2016, data di scadenza dell'Ordinanza Sindacale n. 73 del 04/11/2015 e comunque sino alla data di validità della citata ordinanza;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL;

### **ORDINA**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ed ii.,

AUTORIZZARE, in via provvisoria, la messa in esercizio del centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, silo in Via Martoglio nell'area identificata catastalmente su porzione della particella n. 460 del fg. 2 del Comune di Torregrotta, ove risulta ubicata la piazzola ecologica, già collaudata e realizzata con finanziamento regionale:

AUTORIZZARE, inoltre, la gestione di tale isola Ecologica, senza nuovi o maggiori oneri, alla Ditta aggiudicataria dei servizi di igiene ambientali così come previsto dal piano ARO;

Di trasmettere entro giorni tre dalla sua adozione copia del presente provvedimento a :

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ministero dell' Ambiente  
Ministero della Salute  
Ministero Attività Produttive  
Pres. Regione Siciliana  
-Alla S.R.R. (art. 191, comma L del Dlgs. 152/2006)  
Prefetto di Messina  
Presidente Provincia Regionale  
Stazione dei Carabinieri di Fondachello Valdina  
Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale  
A.S.P. Messina

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di giorni 120 dalla medesima data.

Il Sindaco

Dott. Corrado Ximone

